



ORDINE
GEOLOGI
REGIONE
UMBRIA

Perugia, li 6 maggio 2019

Prot. n. 739

Spett.le

Fondazione ONAOSI

Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani

Via Ruggero d'Andreatto, 18

06124 Perugia (PG)

PEC posta@pec.onaosi.it

c.a. RUP

Geom. Luigi Battaglini (Resp. Area tecnica)

ufficiotecnico@onaosi.it

Oggetto: Avviso per la manifestazione di interesse in modalità telematica per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata telematica per l'affidamento dei servizi tecnici relativi ai lavori di miglioramento sismico della palestra del Collegio Unico ONAOSI posto in Perugia Viale Orazio Antinori n°28, CIG 789294476F CUP C99C19000000003. - Decisione DG n. 191 del 2/05/2019 recante "Definizione del livello di intervento antisismico ed ammodernamento del Collegio unico in Perugia: interventi relativi alla palestra, rettifica e approvazione procedura e atti di gara". - Segnalazione

Con riferimento all'Avviso e alla Decisione DG 2/05/2019 n. 191 in oggetto, a seguito di segnalazione proveniente da Iscritto a codesto Ordine, osservo quanto segue.

1) L'Avviso ora revocato aveva tra i suoi allegati l'elaborato "Determinazione dei corrispettivi" nel quale non veniva data alcuna evidenza e/o valorizzazione alle prestazioni a rilevanza geologica (oltre alla obbligatoria e non subappaltabile relazione geologica, tutte le indagini geologiche riservate dall'art. 3 della l. 112/1963 alla competenza esclusiva del professionista geologo).

2) La competenza esclusiva del geologo a redigere e sottoscrivere la relazione geologica, oltre che ad effettuare le presupposte indagini e modellazioni geologiche, risulta pacifica e non contestata anche nella consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Ad. Plen., 2 giugno 1994, parere n. 154; Cons. Stato, I, 20 aprile 2011, parere n. 2118; Cons. Stato, 28 novembre 2008, n. 5909; Cons. Stato, V, 4 maggio 1995, n. 701; Cons. Stato, II, 25 marzo 1992, parere n. 164; T.A.R. Lazio - Roma, III, 26 aprile 2012, n. 3761; T.A.R. Umbria, 11 maggio 1994, n. 142; Cons. Sup. Lav. Pubbl., Ad. Gen., 17 dicembre 1993, parere n. 138).

3) In giurisprudenza, altresì, altrettanto pacifica e non contestata risulta la competenza, ripartita o concorrente, del geologo e dell'ingegnere civile ed ambientale a redigere e

sottoscrivere la relazione geotecnica, oltre che ad effettuare le presupposte indagini e modellazioni geotecniche (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 2 giugno 1994, parere n. 154; Cons. Stato, IV, 29 gennaio 2002, n. 491; Cons. Stato, V, 4 maggio 1995, n. 701; Cons. Stato, II, 25 marzo 1992, parere n. 164; T.A.R. Lazio - Roma, III, 26 aprile 2012, n. 3757; T.A.R. Campania - Napoli, I, 13 dicembre 2011, n. 5786; T.A.R. Marche, 9 giugno 2000, n. 902; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 18 maggio 1991, n. 192).

4) A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 328/2001, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A dell'albo dei geologi, tra l'altro: “g) *la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione”.*

5) Come chiarito dal Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3364, alla stregua della normativa in materia, sussiste “... *la necessità – ora prevista nel nuovo codice dall'art. 31, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016 – di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e, parimenti, l'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista”.*

Sempre secondo il Consiglio di Stato (cfr. la citata sentenza n. 3364/2017), va affermata “... *la necessità che nel gruppo di progettazione partecipante alla procedura di affidamento sia compresa la figura del geologo, ... come questo Consiglio di Stato ha affermato nel § 4.3. del parere n. 1767 del 2 agosto 2016 sulle Linee Guida ANAC n. 1, di cui alla delibera n. 973 del 14 settembre 2016, in attuazione del d. lgs. n. 50 del 2016”.*

Proprio tali Linee Guida n. 1 – rettificata con Delibere 16 novembre 2016 e 18 gennaio 2017 e aggiornate con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 – recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, al punto 3 del § II “Principi generali”, attuando e chiarendo il disposto dell'art. 31, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016, hanno ribadito, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, la necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire, quindi, eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che l'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista (nel senso di ritenere indispensabile la figura del geologo nel *team* di progettazione, cfr.: Cons. Stato, V, 14 agosto 2017, n. 4003; Id., 21 giugno 2017, n. 3044; Id., 20 luglio 2016, n. 3285; Id., 12 maggio 2016, n. 1918; Id., 21 aprile 2016, n. 1595; Id., 14 aprile 2016, n. 1492).

6) Le indagini geologiche finalizzate alle verifiche di vulnerabilità sismica consistono nella mera acquisizione dei dati, i quali vanno poi letti, elaborati, ed interpretati e tali ultime attività non possono che essere rimesse alla competenza esclusiva del professionista geologo, il quale ha la relazione geologica come unico elaborato per trasporre l'esito delle suddette letture, elaborazioni ed interpretazioni (non esistono infatti ulteriori e/o diversi elaborati a firma del geologo in grado di contenere tale sequenza di attività).

7) Si segnala ed allega, a mero titolo esemplificativo, il Disciplinare di gara dell'Agenzia del Demanio - Regione Emilia Romagna recante “*Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di*

architettura e ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica, incluse le prove e i sondaggi, le opere provvisorie e ripristini, di alcuni immobili del compendio ex Caserma STA.MO.TO in Bologna” ove è correttamente previsto il necessario coinvolgimento del geologo nel team professionale di verifica (cfr. partic. Art. 13 “Struttura operativa minima per l’espletamento dell’incarico”) valorizzandola anche in termini economici (cfr. art. 4).

8) V'è poi da evidenziare l'irragionevolezza della clausola di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, in base alla quale “*si intendono a carico del progettista eventuali prove o indagini che egli ritenesse necessarie all'assolvimento del servizio*”: il piano delle indagini e/o delle prove necessarie, infatti, non può essere rimesso ad una fase successiva ed eventuale, in quanto:

- nel vigente assetto normativo e giurisprudenziale sussiste un principio generale in virtù del quale gli studi geologici devono essere necessariamente acquisiti, anche ai fini della valutazione geotecnica e sismica, in ogni livello della progettazione di costruzioni di natura privata e pubblica;

- ciò in virtù della rilevante funzione che svolge la presupposta valutazione geologica in dette valutazioni geotecnica e sismica, laddove “*essa costituisce il punto di partenza obbligatorio per tutte le altre attività progettuali successive, non potendosi ovviamente correre il rischio, parafrasando le Sacre Scritture, di «costruire sulla sabbia»*” (T.A.R. Puglia - Lecce, II, 21 giugno 2007, n. 2483);

- non è dubitabile, pertanto, la necessità di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, che sono ineludibili in ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati.

* * *

Alla luce di quanto precede, si auspica che in sede di ripubblicazione degli atti della nuova procedura, si tenga conto di tutto quanto sopra indicato.

Restando a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento, invio i migliori saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi

